

## **SERVITU' A FAVORE DI ALTRO STABILE CONDOMINIALE: CONSEGUENZE**

**Tribunale di Milano, sez. VIII, 26 novembre 2003, n. 16418**

L'omessa indicazione negli atti d'acquisto delle singole porzioni immobiliari, facenti parte dello stabile ed a suo tempo pervenute ai membri del condominio della stessa società originaria unica proprietaria dell'intera area, dell'esistenza di una servitù a favore di altro stabile condominiale non impedisce l'opponibilità della servitù stessa ai membri della collettività convenuta. Considerato, infatti, il carattere reale del diritto costituito a favore dei membri della collettività attrice deve considerarsi irrilevante la mancata menzione dello stesso nei successivi atti d'acquisto dei condomini dell'immobile convenuto, i quali da tale mancata menzione potranno far discendere iniziative ex art. 1489 cod. civ. nei confronti del loro dante causa, ma non certo affermare l'inopponibilità a se medesimi del diritto reale già gravante sulla parte comune dell'immobile loro trasferito.